ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

GIUNTA ESECUTIVA

Deliberazione n. 42

Trattato nella riunione tenuta il 23 aprile 2018

Oggetto:

Personale dell'Ente Parco. Presa d'atto e recepimento dell'Accordo, relativo al personale Comparto Enti Locali – area del personale con qualifica di direttore di data 07 febbraio 2018 per il rinnovo del CCPL 2016/2018 per i direttori della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali.

Presenti i Signori:

PRESIDENTE

X	Masè Joseph		16
---	-------------	--	----

EFFETTIVI

SUPPLENTI

Pezzi Ivano	X	Leonardi Roberto	
Bottamedi Alex		Donini Fulvio	
Bressi Floro	X	Litterini Maurizio	
Bugna Alberto		Bonazza Gianluigi	X
Donati Ruben	Х	Rigotti Federica	
Masè Matteò	X	Caola Maurizio	
Bolza Sergio	X	Giovanella Aldo	
Motter Matteo	X	Collini Riccardo	
Concini Gloria	X	Tolve Graziano	
Cattani Fausto	X	Ferrazza Massimo	
Simoni Bruno	X	Bertelli Luigi	
Lazzaroni Andrea	X	Ravelli Giuliano	

ASSITONO ALLA SEDUTA

Antolini Giacomo	

ASSENTI GIUSTIFICATI

Bottamedi Alex		

Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta dott. Cristiano Trotter.

LA GIUNTA ESECUTIVA

- considerato il DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recante il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)", ed in particolare l'articolo 17 (Personale dell'ente parco) dello stesso il quale così recita:
 - 1. L'ente parco può avvalersi sia di personale proprio sia di personale proveniente dalla Provincia o da altre pubbliche amministrazioni, nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa provinciale vigente.
 - 2. Il regolamento di organizzazione delle strutture e del personale dell'ente parco, comprensivo della relativa dotazione organica nonché dell'elenco delle figure professionali
 - operanti presso l'ente stesso, è soggetto all'approvazione della Giunta provinciale.
 - 3. Al personale dell'ente parco si applica la disciplina di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).
 - 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il rapporto di lavoro del personale dell'ente parco, incluso il trattamento giuridico, economico e previdenziale-assistenziale, è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro del personale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento.
 - 5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge provinciale, si applica il trattamento giuridico-economico previsto per il corrispondente personale assunto presso le strutture organizzative della Provincia autonoma di Trento .
- visto il comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il quale prevede che:
 - 1. Salvo che per le materie riservate alla legge, gli accordi sindacali recepiti con legge provinciale ovvero con decreto del Presidente della Giunta provinciale e le norme generali e speciali applicate al personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abrogate, costituiscono la disciplina del rapporto di lavoro. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dalla presente legge in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplate. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dalla presente legge.
- atteso che la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 402, di data 16 marzo 2018 ha provveduto ad autorizzare la Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, a sottoscrivere l'Accordo di settore di seguito evidenziato: accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018, per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, sottoscritto in data 7 febbraio 2018;

- rilevato che l'Accordo sopra indicato in premesse, in forza delle norme più sopra evidenziate, trova diretta applicazione anche nei confronti del personale dipendente dell'Ente Parco, con qualifica di direttore;
- considerata la deliberazione della Giunta Provinciale n.2222 di data 12 dicembre 2016 con cui è stata approvata la tabella di ripartizione fra enti ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della L.P. 7/1997 delle risorse per il finanziamento del rinnovo contrattuale relativo al biennio economico 2016/2017;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.2520 di data 29 dicembre 2016 con cui si vengono assegnate all'Ente Parco Naturale Adamello Brenta le risorse per il finanziamento del rinnovo contrattuale relativo all'anno 2016;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 468 di data 24 marzo 2017 con cui si assegnano all'Ente Parco euro 71.400,00 per maggiori oneri dovuti al rinnovo contrattuale relativo al biennio 2016/2017;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.1452 di data 08 settembre 2017 con cui si assegnano all'Ente Parco ulteriori somme per le spese di funzionamento dell'esercizio finanziario 2017;
- sentita la proposta del Presidente di procedere al recepimento nell'ordinamento dell'Ente Parco dell'Accordo indicato, nonché alla attuazione degli istituti economici e normativi dallo stesso disciplinati e direttamente applicabili nei confronti del personale dipendente con qualifica di direttore, rinviando a successivi propri provvedimenti o del direttore dell'Ente, in ragione della distinzione delle competenze applicabile in materia, la adozione delle ulteriori modalità di applicazione degli istituti normativi diversamente disciplinati;
- ritenuto di procedere nei termini fin qui descritti;
- sentita la conforme proposta del Presidente;
- vista la normativa sopra richiamata;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e le successive modificazioni;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- visto il DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recante il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)", ed in particolare gli articoli 21, 22, 23, 39, del medesimo;

- visto anche l'articolo 9 del più volte citato DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., il quale prevede che su ogni proposta di deliberazione della giunta esecutiva devono essere acquisiti preventivamente il parere del direttore in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa ed il visto di regolarità contabile previsto dalla normativa provinciale in materia di contabilità, rilasciato dal responsabile del settore amministrativo, relativamente agli atti dai quali possono derivare accertamenti di entrata o impegni di spesa a carico del bilancio dell'ente parco;
- visto il Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi dell'Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e in particolare l'articolo 8 del medesimo, per il disposto del quale la assunzione del presente provvedimento rientra nella sfera di competenze riservate alla Giunta Esecutiva;
- con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. di recepire, per i motivi più opportunamente espressi in premesse, nell'ordinamento dell'Ente Parco l'Accordo di settore autorizzato dalla Giunta provinciale di Trento per la sottoscrizione alla Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, con deliberazione n. 402 del 16 marzo 2018, per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018, per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, sottoscritto in data 7 febbraio 2018;
- 2. di disporre la allegazione del Verbale di Accordo di cui al precedente punto 1. del dispositivo, al presente provvedimento, perché ne formi parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare attuazione agli istituti economici e normativi disciplinati dall'Accordo di cui al punto 1 del dispositivo e direttamente applicabili nei confronti del personale dipendente con qualifica di direttore, rinviando a successivi propri provvedimenti o del direttore dell'Ente, in ragione della distinzione delle competenze applicabile in materia, la adozione delle ulteriori modalità di applicazione degli istituti normativi diversamente disciplinati;
- 4. di precisare che la maggiore spesa derivante dalla presente deliberazione è coperta con le risorse assegnate dalla Giunta provinciale di Trento all'Ente Parco Naturale Adamello Brenta con deliberazione n. 2520 di data 29 dicembre 2017 pari ad euro 55.900,00 a valere sull'esercizio finanziario 2016 e con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 468 di data 24 marzo 2017 e n.1452 di data 08 settembre 2017 pari rispettivamente ad euro 71.400,00 per maggiori oneri dovuti al rinnovo contrattuale relativo al

biennio 2016/2017 e ad euro 285.000,00 per le spese di funzionamento relative all'esercizio finanziario 2017.

IL SEGRETARIO

Dott. Cristiano Trotter

PARCO (MIL) ON SOLIS OF SOLIS

IL PRESIDENTE Avv. Joseph Masè

ST/CT/nv

	UFFICIO AMMINIS	TRATIVO (1981)
Esercizio finanziario 20		
		etti dell'art. 56, L.p. 14.09.1979. n. 7. nsi e per gli effetti dell'art. 43, L.p.
14.09.1979, n. 7.		
CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO
<u> </u>		
	and the second	
	ENE ADAMEL	
	- (3/5)	(%)
	0	TAR I
, and the second	(8)	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
	الله الله الله الله الله الله الله الله	/0/44/1+2
	Com (m)	,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

certifica

che la presente deliberazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo presso la sede dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 402 di data 16 marzo 2018, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 per il personale del comparto Autonomie locali con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e degli Enti strumentali, il giorno 05 aprile 2018, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego, in qualità di Presidente

Gery's Bolej-

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. F.P.

per la DIR.P.A.T.

per la Fe.N.A.L.T. - Enti Locali

per la QUA.DIR

Mens le 4

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 per il personale del comparto Autonomie locali con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e degli Enti strumentali.

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI CON QUALIFICA DI DIRETTORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEGLI ENTI STRUMENTALI.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente CCPL si applica a tutto il personale del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 2), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20.11.2003 e successive modifiche.

Art. 2 Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto

- 1. Il presente CCPL concerne il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018 per la parte giuridica ed economica.
- 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa disposizione di singole norme.
- 3. Per quanto non innovato dal presente CCPL continuano a trovare applicazione le norme di cui agli accordi vigenti.

CAPO II DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 3 Erogazione di somme una tantum

- 1. Preso atto della disponibilità di risorse contrattuali *una tantum* anno 2016, quantificate per la Provincia nell'importo complessivo di euro 113.000,00 (netto oneri amministrazione), le parti firmatarie concordano il riparto delle stesse tra il personale con qualifica di direttore ed il personale di cui al comma 1 bis dell'art. 33 l.p. n. 7/1997 in servizio alla data dell'1 gennaio 2016.
- 2. L'ammontare individuale del compenso *una tantum* di cui al comma 1, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, è correlato al punteggio di valutazione ottenuto dal direttore con riferimento all'anno 2015.

J. Wi

Art. 4 Riconoscimento esperienza professionale

- Con riferimento a quanto previsto dall'art. 54, comma 5, della legge provinciale n. 7/1997, alla retribuzione di ciascun direttore è aggiunto un elemento retributivo di carattere personale, avente natura fissa e continuativa, negli importi indicati al comma 2 comprensivi della tredicesima mensilità, attribuito a titolo di riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nella qualifica. Tale elemento, strettamente correlato alla qualifica di direttore, è riproporzionato in base al punteggio medio della valutazione degli ultimi dieci anni.
- L'elemento di cui al precedente comma 1 è attribuito: per l'importo di euro 2.000,00
- a decorrere dal 1° gennaio 2017 nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 2016 ha maturato almeno venti anni nella qualifica di direttore,
- a decorrere dal 1° gennaio 2018 nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 2017 ha maturato almeno venti anni nella qualifica di direttore,

per l'importo di euro 750.00

- a decorrere dal 1° gennaio 2017 nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 2016 ha maturato almeno dieci anni nella qualifica di direttore,
- a decorrere dal 1° gennaio 2018 nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 2017 ha maturato almeno dieci anni nella qualifica di direttore.
- 3. Nella determinazione del periodo utile al fine dell'attribuzione del trattamento economico si tiene conto del servizio maturato nella qualifica di direttore, dei servizi prestati con incarico di capo ufficio o di posizione organizzativa antecedentemente all'istituzione della qualifica di direttore. Si tiene altresì conto dell'incarico di sostituto capo ufficio e dell'incarico di coordinatore di settore dell'Agenzia del lavoro già previsto dall'art. 54 della legge provinciale 23 febbraio 1990,n. 6, qualora detti incarichi si siano protratti per almeno tre anni anche non continuativi.



- I periodi di cui al comma 3 sono utili al fine della determinazione dell'elemento retributivo anche per il personale che ricopre o ha ricoperto posizioni analoghe presso gli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale di cui all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997.
- Nei confronti del personale con qualifica di direttore transitato dalla Regione ai sensi della L.R. n. 3/2001, l'elemento retributivo di cui al presente articolo riassorbe nella misura del 25% l'eventuale assegno personale riassorbibile in godimento.
- Al personale con qualifica di direttore che ha già in godimento l'elemento retributivo di cui all'art. 8 dell'Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 30.8.2007, come modificato dall'art. 9 Accordo quadriennio giuridico 2006/2009 biennio economico 2008-2009 di data 22.10.2008, l'ammontare di cui al comma 1 si considera aggiuntivo rispetto alla somma già in godimento per effetto delle citate disposizioni contrattuali.

Art. 5 Finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è incrementato, con effetto dall'1.1.2017, per la parte relativa alla retribuzione di risultato, di un importo pari ad euro 74.000,00 (netto oneri) per la Provincia, nonché di eventuali risorse contrattuali residuate dall'applicazione dell'art. 4.

2. Eventuali ulteriori stanziamenti di risorse con legge provinciale di assestamento per il personale con qualifica di direttore saranno destinati ad incremento della retribuzione di risultato.

Art. 6 Indennità per delega funzioni

- 1. Con effetto dall'1 gennaio 2017, al personale con qualifica di direttore destinatario di provvedimenti di delega di funzioni ai sensi degli articoli 16 e 31 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, adottati dal dirigente generale secondo le indicazioni operative approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2476 di data 16 novembre 2007 e nel numero massimo da definirsi da parte della stessa Giunta provinciale, compete una indennità di a.l. euro 3.500,00 (per dodici mensilità) a decorrere dalla data di formale affidamento delle funzioni e per la durata della delega.
- 2. Qualora il direttore sia destinatario, oltre che della delega di funzioni di cui al comma 1, della delega prevenzionistica quale dirigente ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, l'indennità di cui al comma 1 è elevata ad a.l. euro 6.000,00 (per dodici mensilità).

Art. 7 Finanziamento delle procedure di riconoscimento dell'esperienza professionale

1. Il finanziamento delle procedure di riconoscimento dell'esperienza professionale individuate al precedente art. 4 avverrà, per il personale con qualifica di direttore che maturerà i requisiti di anzianità nel prossimo triennio contrattuale, nel limite delle risorse rese disponibili in sede di rinnovo della parte economica del CCPL.

CAPO III ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 8 Recupero orario

- 1. Le ore ulteriori lavorate dal direttore rispetto all'orario contrattuale di 36 ore settimanali sono ammesse a recupero per la parte eccedente un contingente di 80 ore e fino al limite massimo di 100 ore l'anno.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dall'1 gennaio 2018.

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta

esecutiva n. 42 di data 23 aprile 2018.

Il Segretario
Il Gristiano Frattet

Avv Joseph Masè

1

Mebse